

## Collegio sindacale

5 dicembre 2024

Detto questo Possiamo iniziare ad esaminare l'ultimo organo nell'ambito del sistema di amministrazione tradizionale che è il collegio sindacale, l'organo di controllo. Allora qui bisogna partire dal presupposto che il controllo anche lì ha due facce, ha un'altura di controllo di legalità o controllo gestionale rispetto al controllo, alla revisione legale dei conti o controllo contabile. uno verte sul rispetto da parte degli amministratori degli obblighi di legge, cioè essenzialmente un controllo di legalità sostanziale il secondo invece è un'ipotesi di controllo di verifica di regolarità contabile quindi questi due doveri possono essere posti a carico del possono essere svolti contemporaneamente dal collegio sindacale oppure possono o debbono essere tra loro suddivisi. Questa suddivisione è obbligatoria nell'ambito delle società quotate che obbligatoriamente destinano a un terzo diverso dal collegio sindacale, cioè alla società di revisione, l'obbligo di controllo legale dei conti. Ciò deriva dal fatto che il controllo legale dei conti svolto dalla società di revisione dovrebbe sottrarsi a quel rischio di coinvolgimento da parte del collegio sindacale in quanto nominato dagli stessi soci che nominano gli amministratori o che addirittura fanno gli amministratori. Quindi sottrarsi al rischio della cattura del collegio sindacale da parte del potere dell'azionista di controllo o degli amministratori. e deriva da un'impostazione che sostanzialmente noi mutuiamo soprattutto dai sistemi anglosassoni che hanno sempre avuto il controllo legale, il controllo contabile al di fuori del perimetro degli organi sociali attribuito a un soggetto indipendente. Deriva questo da un'impostazione che nasce col sistema coloniale perché la figura del revisore nasce essenzialmente negli Stati Uniti in due contesti, uno come attività compiuta dagli inglesi negli Stati Uniti per il controllo dei loro investimenti nel nuovo continente e dall'altro lato dall'attività di verifica che l'amministrazione commetteva a terzi circa l'esatto adempimento dei contratti con la pubblica amministrazione che fa nascere la figura del revisore. Tant'è vero che la Arthur Andersen nasce come società di revisione dei contratti pubblici della difesa americana a contratto privati.

Se, dicevo che il controllo ha queste due facce e questa diciamo divaricazione dell'attività di controllo nasce anche per evitare che ci sia una cattura da parte del controllato. Quindi da un lato il collegio sindacale non può essere composto da soggetti che abbiano un rapporto, diciamo, un collegamento familiare con i componenti del consiglio di amministrazione e se ce lo hanno decadono. Dall'altro lato i componenti del collegio sindacale devono essere indipendenti, cioè non devono per poter assumere l'incarico, avere vincoli di carattere patrimoniali che li rendano potenzialmente, tra virgolette, ricattabili dalla società, perché non debbono avere con la società rapporti di collaborazione, di rapporto subordinato che rappresentino una frazione prevalente dei propri ricavi. Questo proprio ha lo scopo di garantire la cosiddetta indipendenza delle componenti del collegio sindacale rispetto agli amministratori. Il collegio sindacale è un organo collegiale composto di 3 o 5 membri perché nelle società quotate si può arrivare fino a 5 membri, i componenti del collegio sindacale devono essere dotati di specifiche qualità professionali, nel senso che devono almeno uno di essi deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti gli altri devono avere delle competenze diciamo specifiche oppure devono essere dei professionisti universitari in materie economiche o giuridiche Il collegio sindacale è composto, come dicevo, di tre o cinque membri cosiddetti effettivi e due membri cosiddetti supplenti, perché per dare continuità al funzionamento dell'organo di controllo i due membri supplenti subentrano a quelli decaduti o cessati automaticamente, senza espressione di volontà, quindi l'organo è sempre composto nella sua integralità, a differenza dell'organo amministrativo che potrebbe per certi periodi non essere

composto da tutti gli amministratori previsti, attraverso il meccanismo dell'automatica sostituzione con i componenti supplenti.

All'interno del collegio sindacale c'è un Presidente, ma la natura collegiale dell'organo e la presenza di un Presidente non escludono che il singolo sindaco individualmente, ciò deriva da una vecchissima impostazione che c'era nel passato e che è stata superata dal riforma del 2003, perché prima del 2003 il collegio sindacale in quanto organo collegiale non poteva che svolgere la propria attività collegialmente, quindi il singolo sindaco non poteva compiere attività di ispezioni individualmente, mentre oggi è possibile purché naturalmente questa attività possa essere svolta personalmente o tramite i propri collaboratori. Quindi oggi esiste un potere di esercizio dell'attività di controllo individuale che eccede i poteri di controllo e di ispezione, quindi dello svolgimento dell'attività collegiale attraverso quelle che vengono chiamate le verifiche periodiche da parte del Collegio Sindacale, che non devono essere inferiori ai tre mesi ciascuna. Si tratta di un'attività onerosa, quindi il Collegio Sindacale non può non avere una retribuzione, e mentre nel passato la retribuzione era determinata dalla società attraverso il momento della nomina oggi attraverso un meccanismo legislativo quello dell'equo indennizzo il compenso spettante al collegio sindacale è sostanzialmente deciso attraverso delle tabelle ministeriali che sostanzialmente determinano il valore della prestazione sulla base della grandezza in termini di fatturato di numero di dipendenti della società stessa.